SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1999.

Approvazione del regolamento relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, in merito alla determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

00A2388

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2000, n. **46.**

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e della relativa sperimentazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché di disciplina delle esenzioni a favore di soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare è prorogato al 1º luglio 2001. Conseguentemente il termine di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo è prorogato al 30 giugno 2001.

Art. 2.

1. La sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è attuata nelle aziende sanitarie locali individuate dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti modalità:

a) il sistema di partecipazione al costo di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si applica nelle aziende unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione a decorrere dal 1º luglio 2001;

b) agli assistiti delle aziende unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire è riconosciuto il diritto all'esenzione in relazione al reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli assistiti delle aziende unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione già riconosciuti esenti in relazione al reddito ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, che presentino la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, mantengono il diritto all'esenzione per il periodo della sperimentazione.

2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 24 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità destinate, per il medesimo anno, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. In attesa dell'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e comunque non oltre il 31 ottobre 2000, i soggetti già esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1º febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, continuano ad esercitare il proprio diritto all'esenzione ai sensi di tale decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° marzo 2000.

Determinazione, per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2000 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno concessi dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota del 10 gennaio 2000 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 2000;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,75 e che la variazione percentuale degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari al 1,60;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1999 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999 in misura pari a 1,50 dal 1° gennaio 2000, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2000 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 23.583.165 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 6.894.550 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 11.338.050 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 2000 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.155.620;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 808.130;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 329.940;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 93.740.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 434.050 dal 1° gennaio 2000;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 401.380 dal 1° gennaio 2000;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 297.830 dal 1° gennaio 2000.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2575

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2000.

Accertamento dell'irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Formia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Viste le note prot. 51/G, 52/G, 71/G e 92/G, rispettivamente del 28 gennaio, 29 gennaio, 8 febbraio e 22 febbraio 2000, con le quali l'ufficio del registro di Formia ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio dal 28 al 31 gennaio 2000 a causa di una fuoriuscita del gas dell'impianto antincendio nei locali adibiti ad archivio;

Visti i verbali di ispezione del 28 e 29 gennaio 2000, con i quali la A.S.L. di Latina prescrive l'allontanamento dei lavoratori, stante l'impossibilità di garantire condizioni ambientali idonee allo svolgimento dei lavori;

Visto il verbale di ispezione del medesimo organo, del 31 gennaio 2000, che conferma le condizioni di non agibilità dei locali dell'ufficio;

Visto il verbale del 1° febbraio 2000, con il quale la A.S.L. di Latina revoca il provvedimento di interdizione dei locali di che trattasi, consentendo il rientro del personale;

Decreta:

È accertato l'irrregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Formia dal 28 al 31 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A2567

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 febbraio 2000.

Accertamento dell'operazione di rimborso anticipato facoltativo dei certificati di credito del Tesoro 22 dicembre 1993/2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237 con il quale si è stabilito che il Ministro del tesoro, può procedere, con propri decreti, al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 101647 del 21 dicembre 1993, con il quale è stata disposta l'emissione del prestito denominato certificati di credito del Tesoro 22 dicembre 1993/22 dicembre 2000 (codice IT0000366671) per un importo pari a 5.000 miliardi di lire;

Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalità di realizzazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;

Vista la legge 19 novembre 1999, n. 435, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 17 dicembre 1999, che dispone l'operazione di rimborso anticipato facoltativo del menzionato prestito;

Vista la nota n. 285285 del 24 dicembre 1999 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il risultato della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che, a seguito dell'operazione di rimborso anticipato facoltativo dei certificati di credito del Tesoro 22 dicembre 1993/22 dicembre 2000 (codice IT0000366671) effettuata ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 dicembre 1999 citato nelle premesse, tale prestito, già in circolazione per un ammontare complessivo di 2.582.280.000 euro, è stato estinto integralmente in data 22 dicembre 1999 al prezzo di 100,45.

2. L'onere della spesa a carico del capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 è di 2.593.900.260 euro, equivalenti a 5.022.491.256.430 lire.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2568

DECRETO 24 febbraio 2000.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza dei certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1992/1999, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 105353 del 25 ottobre 1999, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 249504 del 9 novembre 1999 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 1° novembre 1999 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di euro 946.451.750 equivalenti a lire 1.832.586.129.973 e corrispondenti a nominali euro 950.000.000 equivalenti a lire 1.839.456.500.000, di certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1992/1999 - codice titolo 036618 - in circolazione per euro 4.648.104.000 equivalenti a lire 8.999.984.332.080.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2569

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di sette interventi della regione Marche previsti nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e

di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi l'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999 che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella *A)* allegata alla citata delibera CIPE, che indica le opere ritenute prioritarie ed il loro ammontare per un importo totale di lire 69.013.500.000, assegnato alla regione Marche, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, modificata dalla delibera CIPE del 22 dicembre 1998 «Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase modifica dell'elenco delle opere prioritarie della regione Marche di cui al programma specifico per l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450. (Deliberazione n. 148/1998);

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità protocollo n. l00/scps/6.769l del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 2635 del 16 ottobre 1997 avente per oggetto «Programma pluriennale di investimenti in Sanità ex art. 20 legge n. 67/1988. Seconda fase» e la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 2103 del 7 settembre 1998 avente per oggetto «Riallineamento 1998-1999 Programma seconda fase ex art. 20 - legge n. 67/1988 - Richiesta modifica deliberazione CIPE del 6 maggio 1998»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal leale rappresentante della regione Marche, acquisita con nota n. 670/SAN/3PM del 20 gennaio 1999;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Marche con nota protocollo n. 3087 del 30 marzo 1999, protocollo n. 7620 del 30 luglio 1999, protocollo n. 8495 del 3 settembre 1999, protocollo n. 9395 del 30 settembre 1999, protocollo n. 9852 dell'8 ottobre 1999 e protocollo n. 10120 del 14 ottobre 1999, per un importo totale di lire 18.936.200.000 pari a 9.779.731 euro, relative ad alcuni degli interventi compresi nella tabella *A* della citata delibera CIPE del 22 dicembre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 18.936.200.000 pari a 9.779.731 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Marche).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Marche assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

DIPARTIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONE
UFFICIO IV°

Azienda S.L. *Azienda Osp.*	Intervento	**Finanziamento** (al netto della quota del 5% a carico della Regione)	
		Valore in Lire	Valore in Euro
ASL n. 3 Fano	Acquisto locali ed attrezzature per il Poliambulatorio ed il Distretto di Fano	171.000.000	88.314
ASL n. 4 Senigallia	Progetto completamento R.S.A. in comune di Arcevia	380.000.000	196.254
ASL n. 6 Fabriano	Progetto escutivo dei lavori per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale in comune di Sassoferrato	3.325.000.000	1.717.219
ASL n. 7 Ancona	Progetto completamento R.S.A. in comune di Montemarciano	3.258.000.000	1.682.617
ASL n. 8 Civitanova Marche	Progetto ampliamento e ristrutturazione Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche	3.798.000.000	1.961.503
ASL n. 10 Camerino	Progetto completamento R.S.A. in comune di Mantelica	1.402.200.000	724.176
A.O "G.M. Lancisi"	Progetto di adeguamento funzionale dell'Azienda Ospedaliera "G.M. Lancisi" di Ancona	6.602.000.000	3.409.648
	TOTALE	**18.936.200.000**	**9.779.731**

00A2586

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione autonoma Valle d'Aosta previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera CIPE, che assegna alla regione autonoma Valle d'Aosta la quota di lire 8.785.468.000, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità protocollo n. 100/scps/6. 7691 del 18 giugno 1 997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 69 del 18 gennaio 1999 della regione autonoma Valle d'Aosta avente per oggetto «Modificazione della deliberazione della giunta regionale n. 3320 in data 22 settembre 1997 in seguito alla rimodulazione del Programma generale in materia di edilizia sanitaria ai fini dell'avvio della seconda fase del Programma straordinario di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 e successive modificazioni»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione autonoma Valle d'Aosta, acquisita con nota n. 22715/s.ass del 17 agosto 1998;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con nota protocollo n. 1146/s.ass del 20 gennaio 1999, per un importo totale di lire 8.785.468.000, pari a 4.537.316 euro, per «Completamento e ricollocazione delle centrali tecnologiche del presidio ospedaliero di viale Ginevra, 3 - Aosta (terzo stralcio)»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento per «Completamento e ricollocazione delle centrali tecno-

logiche del presidio ospedaliero di viale Ginevra, 3 - Aosta (terzo stralcio)» per un importo totale di 8.785.468.000, pari a 4.537.316 euro, (al netto della quota del 5% a carico della regione autonoma Valle d'Aosta).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione autonoma Valle d'Aosta assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A2587

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Sicilia previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella B) allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Sicilia la quota di lire 16.800 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Sicilia n. 423 del 29 ottobre 1997 avente per oggetto «Programma straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Sicilia, acquisita con nota n. 2N25/5066 del 17 novembre 1998;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Sicilia, con nota prot. n. 2N25/042 dell'11 gennaio 1999, per un importo totale di lire 9.441.490.674 pari 4.876.123 euro, per «Lavori di completamento - terzo Stralcio - Padiglione delle emergenze nell'ambito del P.O. Civico e Benfratelli» A.O. «Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento per «Lavori di completamento - terzo stralcio - Padiglione delle emergenze nell'ambito del P.O. Civico e Benfratelli» - A.O. «Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo per un importo totale di lire 9.441.490.674 pari a 4.876.123 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Sicilia).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Sicilia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00E2557

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Liguria previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella B) allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Liguria la quota di lire 30.357 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della Sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio

1999/2001, ed in particolare il capitolo 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 65 del 28 ottobre 1997 avente per oggetto «Programma di edilizia sanitaria ex art. 20 legge n. 67/1988, seconda fase - Richiesta di acconto di L. 205.969.000.000 relativo agli interventi cantierabili nell'anno 1998. Quota 95 per cento a carico C.I.P.E.» e la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 49 del 21 dicembre 1998 avente per oggetto «Programma pluriennale di investimenti in sanità ex art. 20 legge n. 67/1988 - seconda fase anni 1998-2003»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Liguria, acquisita con nota n. 95683/2215 del 10 agosto 1998;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Liguria, con nota prot. n. 25545/582 del 2 marzo 1999, per un importo totale di lire 1.425 milioni, pari 735.951 euro, per «Realizzazione di un sistema di controllo integrato degli impianti tecnologici dell'ospedale S. Martino di Genova»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento per «Realizzazione di un sistema di controllo integrato degli impianti tecnologici dell'ospedale S. Martino di Genova» per un importo totale di lire 1.425 milioni, pari a 735.951 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Liguria).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Liguria assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00E2558

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 mag-

gio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella B) allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia la quota di lire 51.000 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2836 del 26 settembre 1997 avente per oggetto «Programma regionale di investimenti - seconda fase, art. 20 della legge n. 67/1988»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, acquisita con nota n. 9011 del 12 maggio 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. n. 9011 del 12 maggio 1999, per un importo totale di lire 51.000 milioni, pari a 26.339.302 euro, per «Riqualificazione del polo ospedaliero Udinese. Primo intervento - Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento per «Riqualificazione del polo ospedaliero udinese. Primo intervento - Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine» per un importo totale di lire 51.000 milioni, pari a 26.339.302 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Friuli-Venezia Giulia).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Friuli-Venezia Giulia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00E2559

DECRETO 2 febbraio 2000.

Ammissione a finanziamento di tre interventi della regione Puglia previsti nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera CIPE, che assegna alla regione Puglia la quota di lire 55.000 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità protocollo n. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 7909 del 28 ottobre 1997 avente per oggetto «Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 e successive modifiche. Avvio della seconda fase. Proposta regionale di investimenti in Sanità: prime linee di programma», la delibera di consiglio regionale della Puglia n. 267 del 17 marzo 1998 avente per oggetto «Interventi prioritari e urgenti nell'ambito del quadro programmatorio per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, art. 20. Seconda fase» e la deliberazione della giunta regionale n. 3565 del 31 luglio 1988 avente per oggetto «Deliberazione CIPE 6 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1998). Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Puglia, acquisita con nota n. 24/1194/122/2 del 20 gennaio 1999 integrata con nota n. 24/944/122/2 del 17 gennaio 2000;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Puglia con nota n. 24/1198/122/2 del 20 gennaio 1999, per un importo totale di lire 54.999 milioni pari a 28.404.613 euro;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 54.999 milioni pari a 28.404.613 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Puglia).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Puglia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 2 febbraio 2000

Il dirigente generale: DIRINDIN

DIPARTIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONE
UFFICIO IV°

Azienda S.L. *Azienda Osp.*	**Intervento**	**Finanziamento** (al netto della quota del 5% a carico della Regione)	
		Valore in Lire	Valore in €uro
A.O. "Ospedali Riuniti" Foggia	Interventi nel settore della sicurezza - Progetto relativo ai lavori di consolidamento statico ed adeguamento a norma dei corpi di fabbrica A ed A1 del "Monoblocco" - viale Pinto	17.500.000.000	9.037.996
A.O. "Di Venere - Giovanni XXIII"	P.O. Di Venere - "Adeguamento a norme dei percorsi verticali, delle colonne montanti del blocco "B", delle sale operatorie al 6° piano del blocco "B", delle attezzature delle sale operatorie " - P.O. Giovanni XXIII - "Ristrutturazione ed adeguamento al D.P.R. 14/1/1997 in materia di requisiti strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie del padiglione malattie infettive"	17.499.000.000	9.037.479
A.O. "Consorziale Policlinico" di Bari	Lavori di adeguamento normativo e funzionale degli impianti elettrici presso: Reparti Ospedalieri, Cliniche Pediatriche, Medicina Opsedaliera "Pende", Pneumologia, Clinica Neurologica, Clinica Psichiatrica, Convitto infermieri"	20.000.000.000	10.329.138
	Totale	**54.999.000.000**	**28.404.613**

00A2588

DECRETO 9 febbraio 2000.

Ammissione a finanziamento di venti interventi della regione Molise previsti nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *B)* allegata alla citata delibera CIPE, che assegna alla regione Molise la quota di lire 24.079 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. n. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 274 del 28 ottobre 1997 della regione Molise avente per oggetto «Programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Molise - art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - seconda fase»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Molise, acquisita con nota n. 17149 del 29 dicembre 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Molise, con nota protocollo n. 9011 del 12 maggio 1999, per un importo totale di L. 24.006.880.000 pari a 12.398.519 euro.

Visto in particolare l'art. 1, comma l, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di L. 24.006.880.000 pari a 12.398.519 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Molise).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Molise assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente generale: DIRINDIN

DIPARTIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONE
UFFICIO IV°

Azienda S.L. *Azienda Osp.*	**Intervento**	**Finanziamento** (al netto della quota del 5% a carico della Regione)	
		Valore in Lire	Valore in €uro
ASL n. 2 "Pentria - Isernia"	Progettazione esecutiva per l'adeguamento alle normative di sicurezza ospedale "SS. Rosario" Venafro	300.200.000	155.040
	Progettazione esecutiva per l'adeguamento alle normative di sicurezza ospedale "F. Veneziale" Isernia	2.435.800.000	1.257.986
ASL n. 3 "Centro Molise"	Programma specifico per l'utilizzo delle somme di cui alla legge 27.12.97 n. 450 - Interventi in materia di sicurezza per il N.C.O. "Cardarelli"	2.688.500.000	1.388.494
	Progettazione escutiva per l'adeguamento normativo degli impianti elettrici del N.C.O. A. Cardarelli	1.282.500.000	662.356
	Progettazione escutiva per la sicurezza degli impianti di climatizzazione e termodistribuzione - Cardarelli	779.000.000	402.320
	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio del poliambulatorio ed uffici via Ugo Petrella - Campobasso	285.000.000	147.190
	Lavori di riattamento dell'impianto elettrico del servizio igiene pubblica - piazza della Vittoria - Campobasso	190.000.000	98.127
	Lavori di riattamento dell'impianto elettrico a servizio del poliambulatorio di Trivento (CB)	142.500.000	73.595
	Lavori di riattamento dell'impianto elettrico a servizio di medicina preventiva - via Garibaldi Campobasso	408.500.000	210.973
	Impianti di climatizzazione e termici - progettazione escutiva per la sicurezza delle strutture del territorio ASL n.3	1.178.760.000	608.779
	Progetti impianti di rilevazione allarme e spegnimento incendi varie strutture - adeguamento impianto elettrico via Duca D'Aosta - Campobasso - Trivento	453.720.000	234.327
	Risistemazione prospetti e coperture e eliminazione barriere architettoniche Campobasso - Trivento	1.094.400.000	565.210

DIPARTIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONE
UFFICIO IV°

Azienda S.L. *Azienda Osp.*	Intervento	**Finanziamento** (al netto della quota del 5% a carico della Regione)	
		Valore in Lire	Valore in €uro
ASL n. 4 "Basso Molise"	Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione ed adeguamento vecchio presidio ospedaliero "S. Timoteo" di Termoli	4.750.000.000	2.453.170
	Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione ed adeguamento nuovo presidio ospedaliero Larino	2.470.000.000	1.275.649
	Ristrutturazione ed adeguamento vecchio presidio ospedaliero "G.Vietri" Larino	2.888.000.000	1.491.528
	Approvazione progetto escutivo di ristrutturazione ed adeguamento palazzina ex INAM - Larino	760.000.000	392.507
	Approvazione progetto di istrutturazione ed adeguamento poliambulatorio di Montenero di Bisaccia	950.000.000	490.634
	Approvazione progetto di istrutturazione ed adeguamento poliambulatorio di Castelmauro	617.500.000	318.912
	Approvazione progetto esecutivo di istrutturazione ed adeguamento palazzina ex antitubercolare Termoli	180.500.000	93.220
	Approvazione progetto esecutivo di istrutturazione ed adeguamento locali guardia medica Termoli	152.000.000	78.501
	TOTALE	**24.006.880.000**	**12.398.519**

00A2589

DECRETO 24 febbraio 2000.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta Profarmaco S.r.l. con stabilimento in Paullo (Milano) via Curiel 34, ha chiesto, ad integrazione della quota di fabbricazione da destinare all'esportazione, l'autorizzazione a produrre ulteriori kg 1.000 di Medazepam per l'anno 2000;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Profarmaco S.r.l. con stabilimento in Paullo (Milano) via Curiel 34, è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 1.700 di Medazepam da destinare all'esportazione.

Tale quota è valida dal 10 gennaio al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A2448

ORDINANZA 2 marzo 2000.

Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto l'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993 recante «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;

Vista l'ordinanza 26 giugno 1995 recante «Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 28, comma 8 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;

Ordina:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:

a) delle *aree pubbliche*, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;

b) dei *posteggi*, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere;

c) delle *costruzioni stabili*, dei *negozi mobili* e dei *banchi temporanei* che insistono sui posteggi di cui alla lettera *b).*

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per:

a) commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7;

b) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;

c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

d) costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

e) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

f) banco temporaneo: attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

g) operatori: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* sui posteggi delle aree;

h) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;

i) alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;

l) acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 2.

Caratteristiche generali delle aree pubbliche

1. Le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.

2. Le aree pubbliche, di seguito denominate aree, destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali di cui al comma 1 e inoltre, in particolare, devono essere:

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con strato di finitura compato ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio per consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa ordinanza;

b) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera *a)* e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

c) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;

d) corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

3. Se nelle aree di cui al comma 2 i posteggi destinati alla vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni di cui allo stesso comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

4. Il comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti commi ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella presente ordinanza, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

Art. 3.

Caratteristiche delle costruzioni stabili

1. La costruzione stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i seguenti requisiti:

a) essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale alla quale è destinata; essere coperta, se non è altrettanto protetta in un mercato in sede propria, e delimitata da pareti; realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne; essere sufficientemente ampia e ben ventilata; avere infissi bloc-

cabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività; abbia un'altezza interna utile di almeno 2,70 metri;

b) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti;

c) avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee; avere pareti raccordate con sagoma curva al pavimento e rivestite per un'altezza di almeno 2 metri con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; le eventuali pedane poste sopra il pavimento devono averne le stesse caratteristiche suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini sifonati;

d) essere allacciabile, nel suo ambito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile;

e) avere nel suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti;

2. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili la costruzione di cui al comma 1 deve avere inoltre i seguenti requisiti:

a) essere allacciata ad una fonte di distribuzione d'energia elettrica;

b) essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti, di capacità adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola attività, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i prodotti deperibili, dalle norme vigenti;

c) essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

3. I banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che per caratteristiche tecnologiche, idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

4. L'autorizzazione al commercio di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi nelle costruzioni di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6.

5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, e al comma 3 si applicano alle costruzioni stabili installate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4.

Caratteristiche dei negozi mobili

1. Il negozio mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti:

a) struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;

b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile istallato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera *c)*; nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Il generatore autonomo di corrente è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Tale sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emis-

sioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;

f) banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi requisiti di quelli di cui all'articolo 3, comma 3, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

g) frigoriferi di conservazione e esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti;

h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;

i) contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

2. I requisiti di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

4. L'autorizzazione al commercio nei negozi mobili di carni fresche; prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6.

5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, let tera *a),* si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 5.

Caratteristiche dei banchi temporanei

1. I banchi temporanei di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f),* ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

4. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d).*

Art. 6.

Prescrizioni particolari

1. La vendita e la preparazione sulle aree di cui all'articolo 1 dei seguenti prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e in particolare delle specifiche condizioni di seguito riportate:

a) *carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne:*

1) devono essere disponibili strutture frigorifere, di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni, delle preparazioni di carne e dei prodotti di salumeria nei limiti richiesti dalle specifiche normative;

2) i banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per le preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria;

3) le carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione possono essere vendute solo all'interno di costruzioni stabili adeguatamente attrezzate; in questo caso, sono necessari banchi e attrezzature separati, rispettivamente per le carni refrigerate, congelate e scongelate;

4) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni macinate;

5) si può procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto delle norme previste e della netta separazione per derrate igienicamente incompatibili, in un settore separato, non connesso direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di una costruzione stabile; tale settore deve essere dotato di adeguata attrezzatura e disporre di uno spazio sufficiente e proporzionato alle capacità commerciali dell'attività;

6) si può procedere all'elaborazione di preparazioni di carne nel settore separato di cui al punto 5), purché in tempi diversi dall'attività di sezionamento

delle carni, rispettando flussi igienici di produzione, limitatamente ai quantitativi che possono essere venduti nella stessa giornata di preparazione;

7) le attività di sezionamento e preparazione di cui ai punti 5) e 6) possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

b) *Prodotti di gastronomia cotti:*

1) si può procedere sul posto alla preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti soltanto in un settore separato chiuso sui quattro lati, non connesso direttamente con l'ambiente esterno e posto nel perimetro dell'attività di una costruzione stabile. Tale locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività;

2) il piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo devono essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti;

3) le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da conservarsi in «regime caldo» devono essere munite di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60 °C e 65 °C;

4) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;

5) le attività di preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

6) nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in «regime caldo» di cui al punto 3).

c) *Prodotti della pesca:*

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue;

4) si può procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un settore separato e posto nel perimetro di una costruzione stabile o di un negozio mobile. Tale settore deve essere dotato di uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività;

5) il piano della frittura deve essere fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e il banco caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale, previo accertamento della condizione specifica che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia;

6) è vietata sulle aree pubbliche, la preparazione di prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili purché al momento su richiesta dell'acquirente.

d) *Molluschi bivalvi vivi:*

1) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:

a) dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;

b) idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;

c) appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;

2) è vietata la vendita in fonna itinerante di molluschi bivalvi vivi.

e) *Prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:*

1) la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti;

2) gli acquari, a tenuta stagna, devono essere dotati delle necessarie attrezzature per il mantenimento delle idonee condizioni di vita dei prodotti detenuti;

3) la macellazione e l'eviscerazione dei pesci deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

2. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante.

3. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3,

comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

4. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Art. 7.

Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) avere apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;

b) avere locali di consumo ben aerati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario;

c) avere locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;

d) avere una dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche; nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere;

e) avere una adeguata erogazione di acqua potabile conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; i medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;

f) avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; avere la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale;

g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio igienico. I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di due metri, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;

h) avere contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.

2. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della presente ordinanza.

3. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui al comma 1), lettera *a)*, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da banco, di alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglierie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

4. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi che comportano una elevata manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

5. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

Art. 8.

Autorizzazione e idoneità sanitaria

1. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione dell'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dal medesimo articolo, nonché di quella sanitaria prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla presente ordinanza. Al momento della presentazione della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria o di nulla-osta sanitario, il venditore deve indicare le modalità di conservazione e di condizionamento termico, qualora previsto, degli alimenti durante i periodi di non attività commerciale e deve altresì indicare il luogo dove è ricoverato il negozio mobile o il banco temporaneo.

3. Per i negozi mobili, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale.

4. I locali di cui al comma 3, lettera *b),* devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica di cui al comma 1, lettera *e),* possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di:

a) allacciamento idropotabile accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico accessibile da parte di ciascun veicolo.

6. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare al mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

7. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.

Art. 9.

Autocontrollo

Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare» come definita dall'articolo 2, lettera *b),* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

2. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. I mercati quotidiani costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente ordinanza. I mercati quotidiani su strada già esistenti alla data di entrata in vigore della ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui alla presente ordinanza entro tre anni; in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6. Entro lo stesso termine, devono essere adeguate a tali caratteristiche le aree dei mercati quotidiani in sede propria esistenti nei quali si svolge il commercio dei prodotti alimentari.

2. Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 debbono essere conformi ai requisiti prescritti dalla presente ordinanza entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

00E2576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcarp - Soc. coop. a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 luglio 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 3 dicembre 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa «Edilcarp - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcarp - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 6 novembre 1992 con atto a rogito notaio Francesco Di Bitonto di Lucera, omologato dal tribunale di Lucera con decreto del 1° dicembre 1992, iscritta al n. 3077 del registro della società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Basso, nato a Bari il 31 ottobre 1961, con studio in Bari Palese, via G. Nisio, 1/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2570

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2000.

Recepimento della direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attività sementiera»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con la citata direttiva n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n. 1096/1971 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Vista la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale;

Considerato che la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 modifica modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e successive modificazioni;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera *A-bis)*, è sostituita dalla seguente:

«Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)».

Art. 2.

1. Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera *C)*, è sostituita dalla seguente:

«Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)».

Art. 3.

1. Nell'allegato VII «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione» del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *A)* «Cereali», punto 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:

«La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea "inbred", identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità o la ristorazione della fertilità».

Art. 4.

1. Nell'allegato VII «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione» del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *A)* «Cereali», viene aggiunto il seguente punto:

«3-*ter)* Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione».

a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

la distanza minima del componente femminile è di 25 metri da qualsiasi altra varietà della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile; questa distanza può non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti.

Quando la semente è prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve essere pari: per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la spelta: al 99,7% per la varietà di triticale ad autofecondazione: al 99%;

ii) il livello minimo di ibridità deve essere pari al 95%.

L'ibridità percentuale deve essere valutata conformemente ai metodi eventualmente seguiti a livello internazionale.

Nei casi in cui l'ibridità è determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla certificazione, non è necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul campo».

Art. 5.

1. Nell'allegato VI «Condizioni cui devono soddisfare le sementi» del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - «lettera *B* (Cereali) punto 1», la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:

«La semente deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una semente di linea "inbred", identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.

Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti».

Art. 6.

1. Nell'allegato VI «Condizioni cui devono soddisfare le sementi» del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - «lettera *B* (Cereali) punto 1, *A-bis)*», i termini «diverse dagli ibridi» vengono aggiunti dopo il termine «triticosecale».

Art. 7.

1. Nell'allegato VI «Condizioni cui devono soddisfare le sementi» del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - «lettera *B* (Cereali), punto 1», viene aggiunta la seguente lettera:

«*A-ter*. Ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro; spelta e varietà di triticale ad autofecondazione.

La purezza varietale minima della semente della categoria "semente certificata" è pari al 90%. Essa è esaminata mediante controlli ufficiali a posteriori su un'adeguata proporzione di campioni».

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti, il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 51

00A2590

DECRETO 7 febbraio 2000.

Recepimento della direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1996, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attività sementiera»;

Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con la citata direttiva n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n. 1096/1971 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Vista la direttiva n. 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle menti di cereali, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale;

Considerato che la direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 modifica modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e successive modificazioni; .

A norma dell'art. 20, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è soppresso.

Art. 2.

1. Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte prima «colture erbacee da pieno campo», lettera B) «Cereali», punto 2., «Tavola A», in corrispondenza della riga «triticosecale», nella colonna 2, «85» viene sostituito dal «80», sia per le sementi di base, sia per le sementi certificate dalla prima e seconda riproduzione.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 50

00A2571

DECRETO 14 febbraio 2000.

Individuazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente all'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con cui si dispone che il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto in particolare l'art. 103 del medesimo decreto che demanda ai Ministeri ed agli Enti competenti l'indicazione degli uffici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto indicato nelle premesse l'Ispettorato centrale repressione frodi è individuato quale struttura del Ministero cui è demandata, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative depenalizzate dal decreto medesimo.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2449

DECRETO 17 febbraio 2000.

Iscrizione della varietà di trifoglio pratense (violetto) denominata «Cerante» nel relativo registro nazionale dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 18 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio pratense (Violetto)	
Cerante	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2591

DECRETO 21 febbraio 2000.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia agro-alimentare.

IL DIRIGENTE GENERALE
ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in

vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'art. 63, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 60 dell'8 febbraio 1993, che attribuisce allo Stato la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1997, n. 213;

Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni relative agli illeciti previsti dalle norme nel medesimo decreto indicate spetta al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari, ovvero ad un dirigente o funzionario da lui delegato;

Visto il decreto ministeriale n. 50802 del 14 febbraio 2000, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha demandato la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in relazione alle disposizioni indicate nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, con riguardo ai reati depenalizzati in materia di alimenti e di bevande — per i quali è prevista la competenza sanzionatoria del Ministero delle politiche agricole e forestali — al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari;

Visto il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, concernente la «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai direttori degli uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure;

Ritenuta altresì l'opportunità di fissare per taluni procedimenti limiti di valore secondo criteri, definiti nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della individuazione della competenza ad emettere le predette ordinanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicati, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, qualora la somma indebitamente percepita non sia superiore a L. 100.000.000:

ufficio periferico di Torino - dott. Gianfranco Amerio;

ufficio periferico di Asti - dott. Gianfranco Amerio, direttore reggente;

ufficio periferico di Milano - dott. Piero Meregalli, direttore reggente;

ufficio periferico di Modena e sezione distaccata di S. Michele all'Adige - dott. Antonino Crisafulli;

ufficio periferico di Conegliano Veneto - dott. Angelo Vittorio Salzedo;

ufficio periferico di Genova - dott. Pietro Gusinu;

ufficio priferico di Bologna - dott. Enrico Mariani Tosatti, direttore reggente;

ufficio periferico di Firere - dott. Paolo Capretti;

ufficio periferico di Pisa - dott. Giovanni Goglia;

ufficio periferico di Perugia - dott. Guerrino Giorgetti;

ufficio periferico di Ancona - dott. Umberto Di Martino;

ufficio periferico di Pescara - dott. Angelo D'Addabbo;

ufficio periferico di Roma - dott. Bruno Grasso;

ufficio periferico di Portici - dott. Italo Cancellara;

ufficio periferico di Salerno - dott. Luigi Stramaglia;

ufficio periferico di Bari - dott. Michele Lonigro;

ufficio periferico di Lecce - dott. Angelo D'Addabbo, direttore reggente;

ufficio periferico di Cosenza - dott. Luigi Catanese;

ufficio periferico di Catania - dott. Piero Patanè;

ufficio periferico di Palermo - dott. Domenico Borgese;

ufficio periferico di Cagliari - dott.ssa Maria Severina Liberati.

Art. 2.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti:

a) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento CEE n. 643/93 del 19 marzo 1993 e successive modifiche, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente richiesto non sia superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza;

b) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2677/85 così come modificato dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del 23 aprile 1992, qualora l'importo dell'aiuto richiesto nel mese successivo al prelievo dei campioni non sia superiore a L. 100.000.000;

c) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 così come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento CEE 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto per il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a L. 100.000.000;

d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 12-*bis,* paragrafo 3, del regolamento CEE n. 12677/85, quale modificato dall'art. 1, punto 8, del regolamento CEE 571/91, in caso di sconfezionamento di olio senza autorizzazione, qualora l'importo dell'aiuto al consumo applicabile alle quantità di olio interessato non sia superiore a L. 100.000.000.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, di importo superiore a L. 100.000.000.

Art. 3.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 4.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge 8 luglio 1997, n. 213.

Art. 5.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze- ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, anche con riferimento a quelle fattispecie illecite, che, già costituenti reato, sono state depenalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000.

Art. 6.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione delle disposizioni la cui competenza sanzionatoria rientra, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, tra le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a L. 200.000.000.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a L. 200.000.000.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 51477 del 1° aprile 1999.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

Il dirigente generale ispettore generale capo
AMBROSIO

00A2450

DECRETO 25 febbraio 2000.

Iscrizione della varietà di colza denominata «Heros» nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Colza	
Heros	Raps Grb Saatzucht - Lundsgaard (D)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2592

DECRETO 25 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro e Oristano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale:

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale.

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 12 novembre 1999 nella provincia di Oristano;

piogge alluvionali dal 12 novembre 1999 al 13 novembre 1999 nella provincia di Nuoro;

piogge alluvionali dal 12 novembre 1999 al 14 novembre 1999 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco dette sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: piogge alluvionali del 12 novembre 1999, del 13 novembre 1999, del 14 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* ed *e),* nel territorio dei comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Monastir, Muravera, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, San Vito, Sardara, Serramanna, Serrenti, Sestu, Ussana, Uta, Villaputzu, Villasor, Villaspeciosa;

Nuoro:

piogge alluvionali del 12 novembre 1999, del 13 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio del comune di Bari Sardo;

piogge alluvionali del 12 novembre 1999, del 13 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Tertenia;

Oristano: piogge alluvionali del 12 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2572

DECRETO 25 febbraio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regione delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca, nonchè la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 10 novembre 1999 al 20 novembre 1999 nella provincia di Pisa;

piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999 nella provincia di Pistoia;

piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999 nella provincia di Firenze;

piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999 nella provincia di Prato;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999, provvidenze dei cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Fucecchio, Sesto Fiorentino, Signa;

Lucca:

piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 19 novembre 1999, del 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Altopascio, Montecarlo;

piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 19 novembre 1999, del 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari;

Pisa: piogge alluvionali dal 18 novembre 1999 al 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bientina, Buti, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte;

Pistoia:

piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 19 novembre 1999, del 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agliana, Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;

piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 19 novembre 1999, del 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Chiesina Uzzanese, Pescia;

piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 19 novembre 1999, del 20 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese;

Prato: piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 20 novembre 199, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Prato;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2573

DECRETO 28 febbraio 2000.

Attribuzione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 22 febbraio 2000;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
000105	Frumento tenero	Genio	Mosconi Giovanni	PRO.SE.ME. S.r.l.
000079	Frumento duro	Gianni	Mosconi Giovanni	PRO.SE.ME. S.r.l.
004414	Frumento duro	Bronte	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a.
005884	Frumento duro	Vesuvio	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	Compagnia Generale Servizi S.r.l.
005886	Frumento duro	Bradano	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	Agroservice S.p.a.
004947	Frumento duro	Varano	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	Agroservice S.p.a.
002213	Lupinella	Lea	Azienda Agricola La Collina di Luzi Lea	Agroservice S.p.a.
004375	Trifoglio Alessandrino	Leila	Azienda Agricola La Collina di Luzi Lea	Agroservice S.p.a.
004374	Trifoglio pratense	Montecalvo	Azienda Agricola La Collina di Luzi Lea	Agroservice S.p.a.
004930	Frumento tenero	Padus	Verneuil Recherche	Geo Seed S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2574

DECRETO 29 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 21 febbraio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	
Novator Cledor	Eureka Seeds Inc. - California (USA) e Corn States Int. - (F)
Torero Ranchero	Novartis Seeds S.A. - (F)
PR63A90 PR64M60 PR64A54	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Nelson Latino	D.J. Van Der Have B.V. (NL)
Carioca Greco	Mycogen Seeds - Minnesota (USA)
Grasoli	Semillas Battle S.A. - (E)
Balcarce Loberia	Panam Semences - (F)
Primula	Az. Agr. Galletti - San Daniele Po (Cremona)
Mascotte Mandela Marvic	Maisadour - (F)
Mazurka Olga Olympic Dynamic Hispanic Alisson Stella RM Magic	Rustica Prograin Genetique - (F)
Noria	Caussade Semences - (F)
Florina Amanda	Novosem - (F)
Sidra Samoa	Global Agro Inc. - California (USA)
Foxtrot Katon Biankor Idolo Lindor Fandango	Koipesol S.A. - (E)
Solo	Sudwestdeutsche Saatzucht Dr. Rolf Spath - (D)
Adonis	Zeneca Semillas - (ARG)
Diego	Verneuil Recherche - (F)
Tuscania Trevi Poggio Trident	Asgrow Seed Co. - Iowa (USA)
Cerfolk Cerstar	Cereol Group Research Centre - (H)
FORAGGERE	
Erba medica:	
Aquarius Genesis	NSW Agriculture - (AUS)
Adorna	Barenbrug Research Wolfheze - (NL)
Colosseo Pegaso	Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi
Paola	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Ralnier Tahoe	Novartis Seeds - Minnesota (USA)
Zenith	Florimond Desprez - (F)
Lupinella:	
Lupin	Futuria S. Martino di Lupari (Padova)
Sulla:	
Corona	Futuria - S. Martino di Lupari (Padova)
Veccia vellutata e veccia di Narbonne:	
Gemma	South Australian Seed Growers Coop. - (AUS)
Resista	Futuria - S. Martino di Lupari (Padova)
Pisello da foraggio:	
Rif	Barenbrug Research Wolfheze - (NL)
Integra	Cebeco Zaden B.V. - (NL)
Trifoglio bianco:	
Will	Cascade Int. - Oregon (USA)
Loglio d'Italia e loglio westervoldico:	
Bella bionda Primadonna	P.H. Petersen Saatzucht - (D)
Marvel	Futuria - S. Martino di Lupari (Padova)
Extrem	Padana Sementi Elette - Tombolo (Padova)
Loglio ibrido:	
Zeno Cross	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Agrostide stolonifera (tappeto erboso):	
L93	Lofts Seed Inc. - New Jersey (USA)
Penn A-1 Penn A-4 Penn G-6	Tee 2 Green Corp. - Oregon (USA)
Festuca arundinacea (tappeto erboso):	
Ninja	Ampac Seed Co. - Oregon (USA)
Tar Heel	Pure Seed Testing Inc. - Oregon (USA)
Festuca rossa (tappeto erboso):	
Miramar	Turf Seed Inc. - Oregon (USA)
Loglio perenne o loietto inglese (tappeto erboso):	
Nobility	Ampac Seed Co. - Oregon (USA)
Roadrunner	Pure Seed Testing Inc. - Oregon (USA)
Stadion	Istituto di coltivazione e acclimatazione delle piante di Radzikow - (PL)
Sorgo da foraggio:	
Hay Day	Douglas W. King Co. - San Antonio (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Programma nazionale per la ricerca sul clima - Temi di ricerca prioritari. (Deliberazione n. 226/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico».

Visto il Protocollo adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997 dalla terza conferenza delle parti alla convenzione sui cambiamenti climatici, che impegna tra l'altro i paesi firmatari a sviluppare programmi di ricerca sui cambiamenti climatici;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353 «Climate change - Towards an EU post-Kyoto strategy», che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia - nell'ambito degli obblighi della UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto - alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate - equivalenti di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che dovrà essere attuato a partire dal 2002 e verificato annualmente dalla UE;

Visto il documento di Programmazione economica e finanziaria 1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente ed in particolare per la riduzione delle emissioni dei gas serra nei diversi settori;

Vista la propria delibera in data 3 dicembre 1997, concernente la «Seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici», che ha indicato i programmi per il contenimento delle emissioni dei gas serra che dovranno essere predisposti dalle amministrazioni competenti in modo coordinato tra loro e secondo il criterio della massima efficienza ambientale ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1998 che istituisce il Gruppo di lavoro interministeriale (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1998 per assicurare un elevato livello di coordinamento dei programmi delle amministrazioni nei settori individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997);

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2 comma 1 che istituisce tra l'altro, a supporto dell'attività del Comitato, la Commissione per lo sviluppo sostenibile;

Viste le risultanze della seduta di insediamento della predetta Commissione in data 8 settembre 1998, in particolare per quanto riguarda l'inserimento del citato gruppo di lavoro istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1998 nell'ambito della Commissione stessa;

Vista la propria delibera del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra», che, al punto 2.2 affida al Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, il compito di predisporre e sottoporre all'approvazione del CIPE il Programma nazionale per la ricerca sul clima;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il parere della Conferenza unificata in data 4 novembre 1999;

Considerato che il World climate research program (WCRP), cui l'Italia aderisce, prevede che ogni paese adotti un Piano nazionale di ricerca sul clima.

Considerati inoltre i programmi internazionali di ricerca e valutazione dei cambiamenti climatici e globali, con particolare riferimento all'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), all'International geosphere and biosphere program (IGBP), allo Human dimension (HDP), al V Programma Quadro «Ricerca» dell'Unione europea;

Considerato che la Prima conferenza nazionale sul clima, svoltasi a Firenze dal 9 al 12 novembre 1993, e le «Linee guida del Piano nazionale di ricerca per la protezione del clima» predisposte nel 1998 dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con il CNR-IMGA, individuano i temi e le metodologie necessarie per organizzare in Italia un'attività multidisciplinare di osservazione e ricerca sui cambiamenti climatici coordinata con i programmi internazionali sopra richiamati;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente, ai sensi del punto 2.2 della citata delibera del CIPE del 19 novembre 1998.

Delibera:

1. Sono approvati i seguenti temi di ricerca prioritari del programma nazionale di ricerca sul clima per il triennio 1999-2001:

1.1. Cambiamenti climatici su scale secolari e decennali, con particolare riferimento:

a) agli studi paleoclimatici, nell'ambito dei programmi IGBP, con particolare riferimento agli studi sui sedimenti nei ghiacciai alpini, sui margini continentali nel bacino dell'Adriatico, e sull'Antartide;

b) allo studio della variabilità della circolazione profonda oceanica e nel Mediterraneo, nonché dell'oscillazione Nord-Atlantica;

1.2. Variabilità globale annuale e interannuale del clima, con particolare riferimento allo sviluppo di simulazioni e previsioni sul sistema climatico del Mediterraneo;

1.3. Variazioni nella composizione chimica dell'atmosfera, con particolare riferimento

a) al monitoraggio ed alle misure della concentrazione dei gas ad effetto serra;

b) allo studio ed al monitoraggio della formazione e distribuzione di aerosol atmosferici, ai fini del bilancio radiativo globale;

1.4. Impatti del cambiamento climatico nella regione mediterranea e vulnerabilità dell'Italia, nell'ambito dei programmi dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), al fine di valutare gli effetti su:

a) ecosistemi terrestri e acquatici, con particolare riferimento alla modifica dell'estensione delle foreste e della tipologia di flora e fauna prevalenti, alla variazione dell'estensione dei ghiacciai e della copertura nevosa, all'erosione dei suoli, all'aumento del livello del mare ed alla modifica delle zone umide costiere;

b) risorse d'acqua, con particolare riferimento alla variazione della consistenza e della distribuzione delle disponibilità idriche per l'alimentazione umana e per gli usi irrigui;

c) disponibilità di risorse alimentari e legname, con particolare riferimento alla variazione di produttività agricola dei suoli per usi alimentari e per altri usi industriali o energetici;

d) salute umana, in relazione alla emergenza delle patologie connesse alle «onde di calore», agli effetti delle radiazioni UVB, allo smog fotochimico, alla emergenza di nuove malattie infettive e alla trasmissione di malattie infettive già note;

1.5. Strategie di risposta e misure di mitigazione, in relazione alla valutazione delle sorgenti emissive di gas serra e tenendo conto della vulnerabilità e degli effetti dei cambiamenti climatici sull'Italia, con particolare riferimento all'elaborazione di misure per:

a) lo sviluppo di tecnologie innovative a basso consumo di fonti primarie in tutti i settori individuati della delibera del CIPE del 19 novembre 1998;

b) la conservazione e l'estensione delle foreste;

c) la protezione del suolo dalla perdita di humus e dai dissesti idrogeologici;

d) la protezione della zona costiera dell'alto Adriatico e della laguna di Venezia dell'innalzamento del livello del mare.

2. Nell'ambito dei temi di ricerca prioritari di cui al precedente punto 1 assume priorità strategica l'organizzazione delle seguenti attività e funzioni:

a) censimento e coordinamento delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;

b) inventario delle emissioni nazionali dei gas ed effetto sera;

c) archivio nazionale dei dati:

meteoclimatologici, compresi i dati atmosferici storici;

marini, comprendenti temperatura, salinità e componenti biochimiche;

biosfera, relativi ai flussi di anidride carbonica e acqua da ecosistemi forestali;

d) centro per le simulazioni numeriche, al fine di effettuare esperimenti numerici con priorità alle simulazioni climatiche sulla regione mediterranea e l'Italia, e su ogni altra area che verrà considerata importante;

e) centro di riferimento, o focal point nazionale, dell'Intergovernmental panel on climate change.

3. I temi di ricerca di cui al precedente punto 1, saranno inseriti nel Piano nazionale di ricerca, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e i relativi programmi potranno essere finanziati anche a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca istituito dallo stesso decreto legislativo n. 204/1998.

4. Ai fini del precedente punto 3, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) provvede ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con le altre amministrazioni interessate.

5. Per l'organizzazione delle attività e funzioni di cui al precedente punto 2, entro il 30 giugno 2000, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con:

5.1. il MURST, promuove il censimento, coordinamento e aggiornamento dello stato delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;

5.2. i Ministeri dell'industria, dei trasporti e il MURST, promuove l'organizzazione dell'inventario delle emissioni nazionali dei gas ad effetto serra;

5.3. i Ministeri della difesa, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, il MURST, istituisce l'archivio nazionale dei dati;

5.4. il MURST istituisce il centro per le simulazioni numeriche;

5.5. il MURST assicura il potenziamento del «focal point nazionale» dell'Intergovernmental panel on climate change, già operante presso l'ENEA.

6. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, presenterà alla Commissione sviluppo sostenibile un rapporto sullo stato di attuazione della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 159

00A2451

COMUNE DI NAPOLI

ORDINANZA COMMISSARIALE 29 dicembre 1999.

Definizione del perimetro delle aree di Napoli orientale per gli interventi di bonifica di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999.

IL SINDACO DI NAPOLI

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2509 DEL 22 FEBBRAIO 1997, N. 2808 DEL 15 LUGLIO 1998 E N. 2948 DEL 25 FEBBRAIO 1999

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2948 DEL 25 FEBBRAIO 1999

Premesso che il sindaco di Napoli, con ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 1997, come modificata ed integrata con ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, è stato nominato commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997;

Che, con ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, all'art. 8 commi 1, 2 e 3, il sindaco di Napoli è stato, altresì, incaricato:

di progettare in forma integrata e realizzare gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici del Vallone San Rocco, della collina dei Camaldoli, della collina di Posillipo, della conca di Agnano, della collina di San Martino e dei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinthia ed emissario di Agnano, con i poteri e le deroghe già attribuitegli. Tali interventi devono assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali avvengano in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'Ambiente;

di progettare e realizzare gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa e la sistemazione delle infrastrutture la cui permanenza è prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente;

di disporre, nell'area «Napoli orientale», la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal commissario delegato medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

di progettare e realizzare, nell'area «Napoli orientale», gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di pertinenza della pubblica amministrazione;

di disporre, nell'area «Napoli orientale», la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonché intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

Che, per le attività inerenti la bonifica dell'area «Napoli orientale», prima di procedere a qualsiasi altra iniziativa, è indispensabile definire il perimetro delle aree comprensive dei siti da bonificare;

Che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, alla definizione di detto perimetro il sindaco commissario delegato procede in deroga alla normativa vigente in materia e d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le principali attività del sindaco commissario delegato, per l'individuazione del perimetro delle aree comprensive dei siti da bonificare nell'area «Napoli orientale» si è ritenuto, sulla scorta del parere del Servizio urbanistica del comune di Napoli, di dover fare riferimento, all'interno del territorio dei quartieri orientali della città, all'area a prevalente destinazione industriale, così come definita dal piano regolatore vigente (zone N e F2) e da una recente indagine effettuata sullo stato di

fatto delle attività produttive, e all'area della fascia costiera che va dalla Darsena Petroli al confine comunale;

Che, in tal modo, si è proceduto all'individuazione di un'area relativamente omogenea nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate, in passato o ancor oggi, per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti;

Che, all'interno della suddetta area, si attiveranno inizialmente attività di sondaggio e monitoraggio al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali, ulteriori aree per le quali, alla luce dei risultati di tale attività, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari nuovi accertamenti o interventi di bonifica;

Che le aree così individuate, di complessivi 820 ettari, tutte comprese nel territorio dei quartieri orientali della città (Barra, Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni) sono caratterizzate da estesi fenomeni di dismissione delle attività produttive e da gravi condizioni di degrado, e includono la quasi totalità degli impianti di gas e petroli presenti sul territorio cittadino. Il perimetro include le principali aziende petrolchimiche che in gran parte svolgono attività di deposito e vendita dei prodotti petroliferi (Kuwait, Esso, Italcost, IP, Shell, Agip) e impegnano una superficie pari a circa 163 ettari. Gli impianti dismessi raggiungono una consistenza in termini di superfici pari a 130 ettari, di cui 40 ettari sono rappresentati dall'area dismessa degli impianti chimici e di raffinazione della Kuwait. In quest'area sono localizzati, inoltre, gli stabilimenti petrolchimici classificati a rischio rilevante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988. Le aree individuate includono anche la fascia litoranea del quartiere S. Giovanni, che va dalla Darsena Petroli a Pietrarsa, e comprendono, tra l'altro, l'insediamento dismesso dell'industria metallurgica e metalmeccanica Corradini, la centrale Enel di Vigliena ed il depuratore di Napoli S. Giovanni. L'area include consistenti tratti di spiaggia che presentano gravi condizioni di degrado e di inquinamento provocato dalle antiche lavorazioni industriali e dalla vicinanza della foce del fiume Sarno;

Che, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, si è pervenuti all'individuazione delle aree risultanti dall'allegata cartografia e comprese all'interno del perimetro segnato in rosso;

Che, all'interno di tale perimetro, sono comprese aree relative ad attività dismesse (evidenziate in rosso), aree relative ad attività petrolchimiche (evidenziate in azzurro) ed aree relative ad attività industriali (evidenziate in viola). Nella cartografia allegata sono anche evidenziate, mediante numerazione da 1 a 17, le principali aziende petrolchimiche e i principali impianti individuati con le lettere: a, b, c;

Letta la relazione del Servizio urbanistica del comune di Napoli, n. 2307 del 22 luglio 1999, indirizzata al sindaco commissario delegato;

Visto che, con nota n. 6489 del 23 luglio 1999, lo schema di ordinanza per l'individuazione delle aree ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, unitamente alle cartografie ed alla relazione del Servizio urbanistica del comune di Napoli, è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente per l'acquisizione dell'intesa;

Che, con nota del 24 settembre 1999, protocollo 17031/ARS/M/DI/UD.E, pervenuta al comune di Napoli il 27 settembre 1999, protocollo 18/COMM/NB/E, il Ministro dell'ambiente, in ordine alla proposta di definizione del perimetro delle aree di «Napoli orientale» ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999, trasmessagli con nota n. 6489 del 23 luglio 1999, ha espresso intesa favorevole «nonché il perimetro comprenda anche il litorale e le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'allegato 1, punto 1.1.3 del decreto legislativo n. 152/1999»;

Che, ai sensi dell'allegato 1, punto 1.1.3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri»;

Ritenuto, pertanto, di dover comprendere nel perimetro delle aree da individuarsi ai sensi della citata ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999, anche il litorale e le acque marine antistanti, nel limite dei 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri;

Dispone:

1. Individuare, ai fini degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio previsti dall'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile, n. 2948, del 25 febbraio 1999, le aree dei quartieri orientali della città di Napoli, di Barra, Ponticelli, Poggioreale e San Giovanni indicate nell'allegata cartografia e comprese all'interno del perimetro segnato sulla cartografia stessa con la linea rossa, nonché il litorale e le acque marine costiere antistanti le aree individuate nel limite di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri;

2. Riservarsi di individuare, con successivo provvedimento, le eventuali ulteriori aree per le quali emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di bonifica.

Napoli, 29 dicembre 1999

Il sindaco: BASSOLINO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

179º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, e supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287/99, n. 19/2000 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **12056** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "GLOCK" MOD. 36
Calibro: .45 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 96
Lunghezza dell'arma: mm 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui e' prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ALFONSO GIAMBELLI PRESIDENTE DELLA DITTA "AL.GI.MEC. S.R.L."
Classe: C 1

N. **12057** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "VARBERGER" MOD. 717
Calibro: mm 6,5 -284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: FRANCESCO LENZERINI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "ARMERIA LENZERINI S.A.S."
Classe: C6
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche: 777.

N. **12058** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.188/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OLYMPIC ARMS" MOD. KMP-LE
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 410 CON ROMPIFIAMMA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: da mm 780 a mm 860
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ATP S.R.L."
Classe: C7

N. **12059** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "FLAVIO FARE'" MOD. LYNX
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 635
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FLAVIO FARE' RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'".
Classe: C5

N. **12060** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4031/C/81 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "F.A.V.S." MOD. STADIVARI BULL PUP K
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 500 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 511
Lunghezza dell'arma: mm 570
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GUGLIELMINOTTI FRANCESCO TITOLARE DELLA DITTA "F.A.V.S."
Classe: C5

N. **12061** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CONCARI" MOD. STEINBOCK
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"
Classe: C6

N. **12062** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "CONCARI" MOD. LEOPARD EXTRA
Calibro: 20/ mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"
Classe: C 8

N. **12063** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/78 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "MAPIZ DI P. ZANARDINI & C. S.N.C." MOD. 403 DOPPIETTA 2001
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===
Lunghezza delle canne: mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MAPIZ DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. **12064** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/78 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MAPIZ DI P. ZANARDINI & C. S.N.C." MOD. COMBINATO 99
Calibro: 12/.444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MAPIZ DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 8

N. **12065** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA" MOD. 6 UNICA-GRIFFON
Calibro: .41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 460 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 492
Lunghezza dell'arma: mm 860 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 892
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 7
Nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 400 con compensatore e/o rompifiamma amovibile mm 432.

N. **12066** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione:"MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA
Calibro: .41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 102
Lunghezza dell'arma: mm 225
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe : mm 127, mm 153 e mm 214.

N. **12067** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 102
Lunghezza dell'arma: mm 225
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 1
Nota: L'arma può esere corredata di n. 3 canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 127, mm 153 e mm 214.

N. **12068** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA" MOD. 6 UNICA-GRIFFON
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 460 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 492
Lunghezza dell'arma: mm 860 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 892
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 7
Nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 400 con compensatore e/o rompifiamma amovibile mm 432.

N. **12069** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. XP-100 R
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 370
Lunghezza dell'arma: mm 620
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12070** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. XP-100 R
Calibro: .35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 370
Lunghezza dell'arma: mm 620
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12071** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. XP-100 R
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 370
Lunghezza dell'arma: mm 620
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12072** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. XP-100 R
Calibro: .260 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 370
Lunghezza dell'arma: mm 620
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12073** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262/C/86 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TORRESANI CELESTINO" MOD. ARGON
Calibro: .240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TORRESANI CELESTINO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA TORRESANI CELESTINO"
Classe: C 6

N. **12074** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262/C/86 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TORRESANI CELESTINO" MOD. ARGON
Calibro: .240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TORRESANI CELESTINO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA TORRESANI CELESTINO"
Classe: C 6

N. **12075** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262/C/86 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TORRESANI CELESTINO" MOD. ELEPHANT
Calibro: .416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TORRESANI CELESTINO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA TORRESANI CELESTINO".
Classe: C 6

N. **12076** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262/C/86 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TORRESANI CELESTINO" MOD. XENON
Calibro: .30-378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===
Lunghezza delle canne: mm 700 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 750
Lunghezza dell'arma: mm 1130 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TORRESANI CELESTINO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA TORRESANI CELESTINO".
Classe: C 5

N. **12077** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. 1949/56
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" possono apparire le scritte "MAS-M1949/56"

N. **12078** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. 1949/56
Calibro: .300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" possono apparire le scritte "MAS-M1949/56"

N. **12079** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. 1949/56
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" possono apparire le scritte "MAS-M1949/56"

N. **12080** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. AK
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 440
Lunghezza dell'arma: mm 872
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER S.R.L." potranno comparire sigle o marchi di arsenali della Repubblica Democratica Tedesca (DDR).

N. **12081** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: mm 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12082** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12083** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12084** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12085** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12086** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12087** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.615/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GAMBA PIETRO" MOD. DAINO 99
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GAMBA PIETRO TITOLARE DELLA DITTA "GAMBA PIETRO"
Classe: C 5

N. **12088** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12089** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12090** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12091** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .404 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12092** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12093** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12094** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12095** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12096** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1.140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12097** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .500-465 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12098** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AMADINI" MOD. MAUSER MAGNUM
Calibro: .505 MAGNUM GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AMADINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12099** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SMITH &WESSON" MOD. SW 99
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: mm 104,6
Lunghezza dell'arma: mm 184,1
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12100** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SIG SAUER" MOD. P 232
Calibro: .380 ACP (mm 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 91
Lunghezza dell'arma: mm 167
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA DALLA FABBRICA "SAUER & SOHN"
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12101** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PARA ORDNANCE" MOD. 14.45 LDA
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 215,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. **12102** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 1894 COWBOY II
Calibro: .44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 609
Lunghezza dell'arma: mm 1054
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12103** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 1894 COWBOY II
Calibro: .44-40 W.C.F.
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 609
Lunghezza dell'arma: mm 1054
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12104** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 1894 COWBOY II
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 609
Lunghezza dell'arma: mm 1054
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12105** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 1895 G
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 470 CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE
Lunghezza dell'arma: mm 940 CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12106** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 444 P
Calibro: .444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 470 CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE
Lunghezza dell'arma: mm 940 CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12107** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12108** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: . 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12109** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1181
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12110** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12111** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12112** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12113** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12114** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12115** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEATHERBY" MOD. MARK V
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6

N. **12116** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. R 93
Calibro: mm 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 6
Nota: L'arma può essere corredata di n.5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .222 Remington, .270 Winchester, .30-06, .375 Holland & Holland, .416 Remington Magnum.

N. **12117** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. R 93
Calibro: .300 REMINGTON ULTRA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 6
Nota: L'arma può essere corredata di n.5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .222 Remington, .270 Winchester, .30-06, .375 Holland & Holland, .416 Remington Magnum.

N. **12118** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 6,5 x 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12119** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12120** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 5,6 X 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12121** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12122** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 7 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12123** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 7 x 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12124** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12125** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12126** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 8 x 75 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12127** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12128** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12129** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12130** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12131** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12132** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12133** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 12/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12134** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12135** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 5,6 x 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12136** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 6,5 x 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12137** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12138** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 7 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12139** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 7 x 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12140** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12141** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12142** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 8 x 75 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12143** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12144** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12145** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12146** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12147** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12148** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

N. **12149** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "MERKEL" MOD. 2010
Calibro: 20/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.".
Classe: C 8
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 2011 e 2012.

NOTE

Ai numeri 10131 e 10135 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 304,8. Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 25 novembre 1999.

RETTIFICHE

Nella nota, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1999, dove è scritto: Al n. *1535* del Catalogo, leggasi: Al n. *2604* del Catalogo.

00A2452

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione 28 marzo 1171», in Ferrara

Con decreto ministeriale 27 gennaio 2000 la «Fondazione 28 marzo 1171», con sede in Ferrara, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 18 maggio 1999, rep. n. 24029/3883, a rogito del notaio Patrizia Bertusi Nanni.

00A2578

Riconoscimento della personalità giuridica dell'A.P.I.M. Associazione periti industriali Milano, in Milano

Con decreto ministeriale 22 febbraio 2000 è stata riconosciuta la perosnalità giuridica dell'A.P.I.M. - Associazione periti industriali Milano, con sede in Milano, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A2579

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 marzo 2000

Dollaro USA	0,9593
Yen giapponese	103,00
Dracma greca	333,55
Corona danese	7,4472
Corona svedese	8,4345
Sterlina	0,60960
Corona norvegese	8,0840
Corona ceca	35,558
Lira cipriota	0,57497
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,57
Zloty polacco	3,9625
Tallero sloveno	202,4669
Franco svizzero	1,6083
Dollaro canadese	1,3939
Dollaro australiano	1,5879
Dollaro neozelandese	1,9841
Rand sudafricano	6,2426

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2657

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evercid»

Estratto decreto n. 126 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EVERCID nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite, «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033962010 (in base 10), 10DG0U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: flucloxacillina 544 mg;

eccipienti: crospovidone 141 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; talco 9,4 mg; magnesio stearato 7,5 mg; copolimeri metacrilici 7 mg; polietilenglicole 4000 1,9 mg; titanio biossido 1,2 mg.

Confezione: «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033962022 (in base 10), 10DG16 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: flucloxacillina 1088 mg;

eccipienti: crospovidone 282 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; talco 18 mg; magnesio stearato 15 mg; copolimeri metacrilici 12 mg; polietilenglicole 4000 3 mg; titanio biossido 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2326

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrocard»

Estratto decreto n. 130 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NITROCARD nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 50 compresse, «40 mg compresse» 30 compresse, «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033288010 (in base 10), 0ZRVUB (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 20 mg;

eccipienti: lattosio 147 mg; amido 20 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; talco 5 mg; magnesio stearato 2,5 mg; silice precipitata 0,5 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288022 (in base 10), 0ZRVUQ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 40 mg;

eccipienti: lattosio 294 mg; amido 40 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 5 mg; silice precipitata 1 mg.

Confezione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse:

A.I.C. n. 033288034 (in bose 10), 0ZRVV2 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 50 mg;

eccipienti: lattosio 270 mg; talco 14,6 mg; magnesio stearato 5 mg; silice precipitata 1 mg; gomma adragante 70 mg; agar agar 10 mg; copolimeri metacrilici 8 mg; titanio biossido 0,4 mg; dibutilftalato 0,2 mg;

confezione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288046 (in base 10), 0ZRVVG (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 60 mg;

eccipienti: lattosio 390,7 mg; talco 25 mg; magnesio stearato 8,6 mg; silice precipitata 1,7 mg; gomma adragante 100 mg; agar agar 15 mg; copolimeri metacrilici 11 mg; titanio biossido 0,7 mg; dibutilftalato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradiolo»

Provvedimento n. 78/2000 del 28 gennaio 2000

Prodotto medicinale a denominazione generica: ESTRADIOLO:

6 cerotti transdermici 2 mg - A.I.C. n. 033994056/G;

6 cerotti transdermici 4 mg - A.I.C. n. 033994068/G;

6 cerotti transdermici 8 mg - A.I.C. n. 033994070/G.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evitina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 622 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: EVITINA:

«100 mg capsule molli» 10 capsule molli - A.I.C. n. 003863014:

«400 mg capsule molli» 10 capsule molli - A.I.C. n. 003863026.

Titolare A.I.C.:

Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: stati carenziali di vitamina E.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citredici UBT kit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 119 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: CITREDICI UBT KIT:

1 flac. urea 13 c polvere soluzione orale 75 mg + bustina acido citrico anidro 1,4 g + 2 cannucce flessibili + 4 provette - A.I.C. n. 034020014.

Titolare A.I.C.: società Cortex Italia S.r.l., via Vigoni Giuseppe n. 3 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto n. 373 del 2 luglio 1999. Variazione officina di controllo.

Si autorizza la ditta richiedente ad effettuare le operazioni di controllo, anziché dalla società Ivers Lee Italia S.p.a., Caronno Pertusella (Varese), dalla società Biolab S.r.l., presso lo stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

00A2543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legalon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. 90 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: LEGALON:

«140 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 02225814;

«70 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 022258026;

«70 mg compresse rivestite» 40 compresse - A.I.C. n. 022258040.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., via Tucidide, 56 - Torre 6 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

«Legalon» 70 mg compresse rivestite: ogni compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 43,625 mg, destrosio 40,0 mg, polisorbitanmonooleato 1,0 mg, polivinilpirrolidone 15,625 mg, stearina 3,05 mg, amido di riso 10,55 mg, crospovidone 6,025 mg, saccarosio 176,65, gomma arabica 7,1 mg, talco 34,0 mg, silice (eliminato), silice precipitata 1,45 mg, titanio biossido 3,6 mg, calcio carbonato 22,7 mg, colore E 110 0,0054 mg, cera kepal 0,30 mg.

«Legalon» 140 mg compresse rivestite: ogni compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 87,25 mg, destrosio 80,0 mg, polisorbitanmonooleato 2,0 mg, polivinilpirrolidone 31,50 mg, stearina 6,10 mg, amido (eliminato), amido di riso 21,10 mg, crospovidone 12,05 mg, saccarosio 205,0, cellulosa microcristallina (eliminato), gomma arabica 8,50 mg, talco 48,0 mg, silice precipitata 1,5 mg, titanio biossido 3 mg, calcio carbonato 24,0 mg, carbossimetilcellulosa (eliminato), spermaceti (eliminato), colore E 110 0,01 mg, colore E 127 0,0025 mg, cera kepal 0,55 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2544

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Eubalsamina»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D 72 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NEO EUBALSAMINA:

pomata 30 g - A.I.C. n. 003817018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2535

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trixidine»

Con decreto n. 800.5/R.M.151/D 73 del 24 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TRIXIDINE:

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025787060;

sospensione os fl 100 ml 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 025787072;

sospensione os fl 60 ml 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 025787084.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

00A2534

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 74 del 24 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

VAXIGRIP:

«junior» siringa preriemp. 0,25 ml sosp. iniett. im. sc. - A.I.C. n. 026032197.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux MSD S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta Ditta estera.

00A2533

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «M M Vax»

Con decreto n. 800.5/R.M. 127/D 75 del 24 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

M M VAX:

1 flac. vacc. liof. + flac. solv. - A.I.C. n. 026901013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2537

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetract-HIB»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 76 del 24 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TETRACT-HIB:

1 siringa precaricata 0,5 ml - A.I.C. n. 032133011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2538

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meruvax II»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 77 del 24 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

MERUVAX II:

1 flac. monodose liof + flac. solv. - A.I.C. n. 022602027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2536

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax Oreillons»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 79 del 25 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

IMOVAX OREILLONS:

1 dose liof. + siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 026757017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2541

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mr Vax II»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 80 del 25 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

MR VAX II:

1 flac. monodose liof. + 1 flac. solvente - A.I.C. n. 026249019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2539

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biavax II»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D 81 del 25 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

BIAVAX II:

1 flac. vacc. liof. + flac. solv. - A.I.C. n. 026900011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2540

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 5 novembre 1999, n. 173/99, recante: «Tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000).

Alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 20, prima colonna, al paragrafo 1.1, ottavo rigo, dove è scritto: «*Eurastar*», leggasi: «*Eurostar*»;

a pag. 20, prima colonna, al paragrafo 1.3, dove è scritto: «p_{ij}^{Ks}», leggasi: «q_{ij}^{Ks}»

00A2545

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 5 novembre 1999, n. 182/99, recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale delle attività svolte dall'Enea nell'ambito dei programmi comunitari nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, per il periodo 1996-1997». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2000).

Nelle premesse della deliberazione citata in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 19, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Vista la legge 16 aprile *1957*, n. *153*, concernente ...», leggasi: «Vista la legge 16 aprile *1987*, n. *183*, concernente ...».

00A2546

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 5 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77